

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 14/05/2024

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 28/03/2019 ed estinto anticipatamente alla 49° rata su 120, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario con il previo reclamo si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di disporre il rimborso della quota parte non goduta degli oneri non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, che quantifica in complessivi euro 1.028,00, oltre interessi legali. Chiede altresì il pagamento delle spese legali.

L'intermediario, costituitosi, preliminarmente evidenzia che il contratto *de quo*, originariamente stipulato con altro intermediario di cui è cessionario, è stato estinto anticipatamente alla scadenza alla data del 30/06/2023; rappresenta dunque il suo corretto operato relativamente alla restituzione di quota parte dei costi in sede di anticipata estinzione, in conformità al vigente quadro normativo, mediante il rimborso della somma di € 2.335,36 a titolo di interessi (calcolati al tasso del 5,37%).

In riferimento al quadro normativo attuale, l'intermediario richiama il D.L. 10 agosto 2023, n. 104, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136, ed in particolare l'art. 27, rubricato "*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*". Proprio in virtù del citato art. 27 che, richiamando le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, osserva che non può essere tenuto ragionevolmente a restituire somme mai percepite; a supporto di tale prospettazione



richiama un recente provvedimento del giudice di merito, con la quale è stata rigettata la richiesta del ricorrente in merito alla restituzione dei costi *up-front*. Inoltre rileva che, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 ottobre 2023, è stata resa nota la nuova Direttiva (Ue) 2023/2225 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e abrogata la direttiva 2008/48/CE.

L'intermediario rileva al riguardo che sia il Parlamento europeo che il Consiglio dell'Unione europea, hanno constatato che la direttiva 2008/48/CE, abrogata, si è rivelata parzialmente efficace nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e nel promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito, e che tali obiettivi sono ancora pertinenti. Le ragioni per cui tale direttiva è stata solo parzialmente efficace sono imputabili sia alla direttiva stessa, come ad esempio la formulazione imprecisa di determinati articoli, che a fattori esterni, come gli sviluppi legati alla digitalizzazione, l'applicazione e l'esecuzione pratiche negli Stati membri, come pure al fatto che taluni aspetti del mercato del credito al consumo non sono contemplati da tale direttiva.

Alla luce delle precedenti osservazioni, l'intermediario ritiene di non dover restituire somme mai percepite come la provvigione dovuta all'intermediario del credito di € 1.722,00, in quanto destinata a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria; al riguardo cita una sentenza di merito e gli artt. 1748 e 1755 c.c., rilevando che il contratto di finanziamento distingue in modo chiaro e comprensibile per il cliente i costi imputabili ad attività prodromiche alla concessione del credito (costi *up front*) da quelli connessi alla durata del Finanziamento (costi *recurring*). Analogamente, in ordine alle spese di istruttoria, osserva che le stesse sono *up front* e pertanto non retrocedibili in quanto riferite ad attività effettuate prima che il finanziamento fosse erogato.

L'intermediario conclude osservando che, come chiaramente indicato nel contratto, il ricorrente aveva diritto alla restituzione delle sole voci di costo *recurring*, già rimborsate in sede di estinzione, e che pertanto nessun altro importo deve essere restituito.

Alla luce delle precedenti controdeduzioni l'intermediario chiede all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere, e comunque il rigetto nel merito del ricorso.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte delle commissioni versate e non godute di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Preliminarmente, si procede ad esaminare le due eccezioni preliminari avanzate dall'intermediario, di difetto di legittimazione passiva.

L'intermediario eccepisce in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, il contratto *de quo*, originariamente stipulato con altro intermediario di cui è cessionario, è stato estinto anticipatamente alla scadenza alla data del 30/06/2023.

L'eccezione non merita di essere accolta.

Il Collegio evidenzia che, al riguardo, viene in considerazione la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6816/18, la quale ha statuito che: «*Con l'operazione di cartolarizzazione, infatti, non viene ceduta un'obbligazione ex contractu; non viene, cioè, ceduto il credito a una prestazione rinveniente dal rapporto originario (il mutuo) e, come tale, posta in capo al cedente (banca mutuante). In sostanza, il fatto-fonte del credito restitutorio è non già il fatto contratto (di mutuo), bensì il fatto del pagamento da parte del*



*mutuatario delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito del mutuatario è pertanto l'indebito, e, di conseguenza, debitore della prestazione restitutoria è l'accipiens del pagamento, vale a dire la società veicolo, cessionaria del contratto di mutuo, che quel pagamento ha ricevuto. Giovi osservare, a tale riguardo, che l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio».*

Alla luce della menzionata pronuncia, i Collegi territoriali sono stati concordi nel ritenere che nei finanziamenti contro cessione del quinto, estinti anticipatamente, l'obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione del rapporto e che, pertanto, obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve tale pagamento il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria (*ex multis*, Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023; Collegio di Bari, decisione n. 8384/2022; Collegio di Napoli, decisione n.2923/23).

Venendo al caso di specie, il Collegio osserva che sebbene oggetto di cessione, il contratto è stato estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo emesso dall'intermediario convenuto che, inoltre, ha ricevuto il versamento della somma dovuta a saldo.

L'intermediario inoltre, eccepisce che non sussista la legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di restituzione delle “*commissioni di intermediazione*”, poiché il compenso, pure se è stato addebitato al ricorrente in sede di stipula del contratto è stato interamente versato all'intermediario del credito intervenuto in sede di stipula del contratto. Anche questa eccezione non merita di essere accolta.

Rileva, sul punto, il Collegio che le commissioni dovute al collaboratore creditizio incaricato per la conclusione del prestito sono pacificamente ritenute dai Collegi come rimborsabili, in quanto la circostanza che il prestito sia collocato per il tramite di altro intermediario, in nome e per conto del finanziatore, non muta la titolarità del credito, che permane esclusivamente in capo all'istituto erogante. Tali costi fanno, pertanto, parte del costo totale del credito, poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto (*ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 4878/23). In particolare, ad escludere la rimborsabilità non vale l'assunto circa la terzietà dell'agente al quale la commissione in discorso è destinata: infatti, come chiarito dalla giurisprudenza dell'Arbitro: “*l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati*” (Collegio di



Torino, decisione n. 8783/2023; Collegio di Palermo, decisioni nn. 5614/2023 e 4640/2023).

cfr. Collegio di Napoli decisione n. 8698/23: *“In particolare, nelle controdeduzioni l’intermediario ha affermato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta restitutoria della “commissione intermediario del credito” non essendo il reale accipiens del relativo importo, essendo intervenuto nella sottoscrizione un agente in attività finanziaria a cui è stata retrocessa la commissione. Sulla medesima eccezione il Collegio di Palermo, con la decisione n. 4607/23, ha affermato che: “Il Collegio disattende l’eccezione formulata dall’intermediario in ordine alla carenza di legittimazione passiva alla restituzione delle commissioni di intermediazione ribadendo il proprio orientamento che fa perno sul “principio di apparenza”, applicabile ove l’intermediario si sia proposto nei confronti del cliente quale effettivo “dominus” del rapporto e di fatto suo unico interlocutore, ingenerando nel mutuatario un legittimo affidamento in ordine alla esclusiva titolarità del finanziamento in capo al mandatario stesso”.*

Venendo al merito, il ricorso merita di essere accolto solamente in parte.

Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo originario, precedentemente alla recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, si imitava prevedere, per l’ipotesi di estinzione anticipata dei suddetti contratti di credito ai consumatori, una riduzione del costo totale del credito, «pari» all’importo degli interessi e «dei costi dovuti per la vita residua del contratto». Il riferimento all’inciso relativo alla «vita residua del contratto» ha determinato, il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*).

La Corte di Giustizia Europea, richiesta di fornire la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, con la decisione del 11 settembre 2019 in causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*) ha stabilito che il menzionato art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento dell’ABF di conseguenza, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei*



*costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

A seguito della menzionata modifica ad opera dell'art. 11-*octies*, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, al fine di adeguare la disciplina in materia al dettato della sentenza *Lexitor*, l'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB così dispone: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*; il comma 2, altresì, precisa che *“I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”*.

Il secondo comma del citato art. 11-*octies*, nel testo precedente all'ulteriore modifica introdotta dall'art. 27 della l. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. *“Decreto Asset”*), stabiliva inoltre che: *“L'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Sul menzionato originario testo dell'art. 11-*octies*, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, si è pronunciata di recente la Corte Costituzionale con sentenza del 22 dicembre 2022, n. 263, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in quanto, in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza *Lexitor*, escludendone l'applicazione alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa. La Corte, in particolare, ha osservato che, proprio in ragione dell'inequivocità della sentenza *Lexitor*, non è più possibile interpretare il “vecchio” art. 125-*sexies*, comma 1, del TUB in termini conformi alla sentenza *Lexitor*, in quanto integrato dal rinvio alle disposizioni della Banca d'Italia ex art. 11-*octies*, comma 2, fermo restando che la formulazione originaria dell'art. 125-*sexies*, laddove “sganciata” dal rinvio anzidetto, risulta sostanzialmente identica a quella dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, oggetto dell'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia.

Pertanto, la Corte Costituzionale, atteso che il testo originario dell'art. 125-*sexies* del TUB, tuttora in vigore per effetto del menzionato art. 11-*octies*, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostanzialmente conforme all'art. 16 della direttiva (come interpretato nella sentenza *Lexitor*), e atteso altresì che la sopravvenuta difformità è dipesa soltanto dal rinvio, operato dal ridetto art. 11-*octies*, comma. 2, alle fonti secondarie della Banca



d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di quest'ultimo articolo limitatamente alle parole, ivi presenti, "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia". Per effetto della suddetta sentenza, in merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF, coerentemente con il precedente orientamento dell'Arbitro richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale, sono nel senso di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019.

Il legislatore è a sua volta intervenuto sul punto, al fine di recepire questa pronuncia, dapprima con l'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il quale ha previsto che "All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato», con la conseguenza di escludere dall'obbligo di rimborso i c.d. costi *up front*.

Norma, tuttavia, a sua volta abrogata dal menzionato successivo art. 27 della l. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, il quale dispone che: «All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, "Unicredit Bank Austria"), richiamata dall'intermediario convenuto, la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere i costi a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Secondo gli indirizzi conformi dei Collegi, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, come evidenziato dalla stessa pronuncia, la quale (par. 32 e 35), si fa carico di motivare il proprio differente tenore, rispetto a quanto statuito dalla "Lexitor", sulla base della specificità della disciplina di cui alla direttiva 2014/17/UE, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali ai consumatori in essa previsto, in specie mediante il c.d. PIES, consente di rendere costoro adeguatamente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

edotti circa la ripartizione dei costi tra quelli *recurring* ed *up front*, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi.

In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate questo Collegio, venendo al caso di specie e con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, rileva che, sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi, le “*spese di istruttoria*” e le “*provvigioni dell'intermediario del credito*” sono qualificabili come *up front* e quindi devono essere rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi: pertanto, il Collegio riconosce al ricorrente il diritto al rimborso rispettivamente di euro 307,91 e di euro 718,46.

Non merita di essere accolta l'ulteriore domanda di refusione delle spese legali avanzata dal ricorrente. Infatti, premesso che nel caso di specie alcuna documentazione concernente le suddette spese viene esibita dal ricorrente, va rilevato che l'orientamento condiviso dei Collegi ha ritenuto che il rimborso delle spese legali sia ammesso solo quando l'ausilio di un legale si sia rivelato necessario per la complessità della controversia. In specifico, si ritiene che tale condizione non possa essere ravvisata nel caso di ricorsi in materia di estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, attesa la natura seriale del ricorso (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016).

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.026,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO